



TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1175/2019

tra




RICORRENTE/I

e

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SEDE DI MODENA

RESISTENTE/I

Oggi **20/01/2022** ad ore **9.04** il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che sono comparsi in video-collegamento:

Per  l'Avv. MECCA GIUSEPPE il quale si riporta al ricorso; rappresenta di aver presentato istanza di sospensione della riscossione in relazione all'ultima cartella, non riscontrata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Per AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SEDE DI MODENA l'Avv. RIGHI ROBERTA oggi sostituito dall'avv. STEFANIA PELLEGRINI la quale si riporta alla memoria difensiva.

Per ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO la dott.ssa ANTONELLA RIEFOLO.

Per INPS nessuno è comparso.

Dato atto di quanto sopra, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.

All'esito della camera di consiglio, rientrato in udienza, il Giudice decide la causa ex art. 429 c.p.c.

Il Giudice Del Lavoro

Andrea Marangoni



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato *ex art. 429 c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1175/2019** promossa da:

[REDACTED], elettivamente domiciliato in AVIGLIANO (PZ)
VIA ANITA GARIBALDI N. 20, rappresentato e difeso dall'avv. MECCA GIUSEPPE;

RICORRENTE/I

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SEDE DI MODENA (C.F. 13756881002),
elettivamente domiciliata in rua Muro 31 null 41121 Modena, rappresentata e difesa dall'Avv. RIGHI
ROBERTA;

RESISTENTE/I

INPS (C.F. 80078750587), elettivamente domiciliato in MODENA, VIALE REITER N. 72, ,
rappresentato e difeso dall'Avv. BASILE GIUSEPPE e dall'avv. MANZI ORESTE;

RESISTENTE/I

ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI MODENA (C.F. 9406660036,
elettivamente domiciliato in INDIRIZZO TELEMATICO, rappresentato e difeso dai dott.ri
ALESSANDRO GIURGOLA e ANTONELLA RIEFOLO;

RESISTENTE/I

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 21/10/2019, Marco **[REDACTED]** ha proposto opposizione avverso n. 3 cartelle

di pagamento (nn. 07020030001159450000, 07020100064020952000 e 07020140041542978000) di pagamento per un importo complessivo pari ad Euro 132.622,28, eccedendo la mancata e/o irregolare notificazione stesse, nonché l'intervenuta prescrizione breve quinquennale e/o decadenza del diritto di credito in esse incorporato e, per l'effetto, chiedendo di “*procedere alla declaratoria di nullità delle cartelle di pagamento n. 07020030001159450000 (nei limiti della competenza per materia dell'Ill.mo Giudice adito) [...], n. 07020100064020952000 e n. 07020140041542978000, queste ultime due azionate per la prima volta attraverso la notificazione della Comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca n. 07020181460000527009 – fascicolo n. 2018/2051, di cui parimenti si chiede l'annullamento*”.

Si sono costituiti l'INPS e l'ITL di Modena, deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del ricorso, mentre la SCCI, pur ritualmente intimata, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.

Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza, celebrata con il rito della trattazione scritta.

Pregiudizialmente, si rileva come la Suprema Corte abbia individuato l'interesse ad agire nell'interesse che il ricorrente ha a vedersi negare di essere debitore.

Afferma infatti la Corte: “ 14. Va, infine, ricordato che la Sezione Lavoro di questa Corte di cassazione ha affermato (vedi Cass. n. 16425 del 2019, in motivazione) che se in tema di riscossione di contributi previdenziali l'opposizione contro l'avviso di mora (ora intimazione ad adempiere) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale e si deducano fatti estintivi del credito ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare contro la cartella non notificata, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, sicché l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. e non agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 28583/18; Cass. n.594/2016; Cass. n.24215/2009; Cass. n. 6119/2004), a fortiori ha natura di opposizione all'esecuzione l'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo e prima d'una intimazione ad adempiere.

A sua volta l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239/07) e non deve trarre in inganno il fatto che il ricorrente lamenti anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583/18, cit.), altrimenti tardiva perché esercitata a distanza di anni dalle date di asserita notifica delle cartelle medesime; ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente

l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria.

E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, si è osservato che l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito” - Cass 29294/19).

Sempre pregiudizialmente, si evidenzia come il ricorso venga deciso facendo applicazione del principio c.d. della ragione più liquida.

Infatti, in ragione di tale principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.(Cass. civ. Sez. V Ord., 09/01/2019, n. 363; Cass. civ. Sez. V Sent., 11/05/2018, n. 11458).

Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette; ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass. Sez. Un. n. 24883/2008).

Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. Conseguenza che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso (T. Reggio Emilia, 27 maggio 2015).

Rileva questo Giudice come sia ormai pacifico, a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite, che la scadenza del termine, pacificamente perentorio, per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche l'effetto della cosiddetta conversione del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi

in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo la natura di atto amministrativo, è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (Cass. civ. Sez. Unite, 17-11-2016, n. 23397).

Nel caso di specie, quanto alla cartella n. 07020030001159450000, di pertinenza della DTL di Modena, il cui estratto di ruolo è stato prodotto dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione, non è stato documentato alcun atto interruttivo successivo alla notifica della stessa, avvenuta nel 2003.

E S T R A T T O D I R U O L O

CONTRIBUENTE	CODICE FISCALE :	
DITTA	DATA COST./NT. :	
DOM.FIS. STRADA	41100 MODENA	MO
IND.A.T. VIA	41057 SPILAMBERTO MO	
IND.ENTE VIA	41057 SPILAMBERTO MO	

ENTE : 40432 - DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MODENA
 UFFICIO : - DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MODENA

RUOLO : ANNO 2002 NR. 0006868 VISTO 12.11.2002 SPECIE ORDINARIO
 CARTELLA: 07020030001159450 000 NOTIFICA 17.02.2003

PRG	COD. TRIB	ANNO RIF.	NR	CAD RAT	CARICO ISCRITTO A RUOLO	DEBITO RESIDUO
! I.P.: 000000000061001 C010ICONT/552/00I20011130NOTIF. 14/12/01 ! P !						
001	5030 I	2001	01	000	2.633,93	2.633,93
002	5031 T	2001	01	000	263,39	263,39
003	5440 I	2001	01	000	12.808,13	12.808,13
004	5441 T	2001	01	000	1.280,81	1.280,81
005	5094 I	2001	01	000	19,83	19,83
! DIRITTI DI NOTIFICA					0,00	0,00
! INT.MORA/SOMME AGG.						17.036,25
! AGGIO EX. ART.17						790,79
! RIMBORSO SPESE ESEC.						0,00
! TOTALE					17.006,09	34.833,13
! COLLOCAZIONI					! PRIVILEGIO!	! CHIROGRAFO !

Quanto, invece, alla cartella n. 07020100064020952000, notificata in data 24.3.2011, le parti resistenti non hanno parimenti documentato il compimento di alcun atto interruttivo nel quinquennio successivo, giacché non vi è prova della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi del 15.2.2016.

In merito, infine, alla cartella n. 07020140041542978000, notificata in data 4.3.2015, si rileva come, al momento dell'introduzione del giudizio, non era spirato il relativo termine.

All'udienza odierna, parte ricorrente ha rappresentato di aver avanzato – in relazione a tale ultima cartella - istanza di sospensione della riscossione ex art. 1, co. 537-544, l. 228/2012, non riscontrata dall'Agente della Riscossione, con consequenziale produzione dell'effetto di sgravio delle parte. In realtà, in disparte alla produzione solo a ridosso dell'udienza di discussione di documentazione anteriore al deposito del ricorso, ai fini dell'operatività del congegno giuridico de quo, le norme richiamate prevedono che il contribuente si attivi “entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario”; nel caso di specie, il primo atto di tal genere è stato notificato in data 1/10/2018 (Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria), sicché la domanda presentata in data 17/10/2019 è da ritenersi tardiva.

Il ricorso merita dunque parziale accoglimento.

Le spese di lite sono compensate nella misura del 75%, mentre per il restante 25% seguono la soccombenza e sono poste a carico delle parti resistenti, giusta l'importo delle cartelle per cui è accolto il ricorso.

Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 37 del 8.3.2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 96 del 26.4.2018, in vigore dal successivo 27.4.2018). In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 52000,00 e € 260.000,00), e si determina in € 4000 il compenso complessivo, giusta l'aumento per la pluralità di parti aventi la stessa posizione processuale. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotta dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:

- 1) **Dichiara la prescrizione del credito incorporato nella cartella 07020030001159450000;**
- 2) **Dichiara la prescrizione del credito incorporato nella cartella 07020100064020952000;**

- 3) Dichiarò l'inefficacia della comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca n. 07020181460000527009 – fascicolo n. 2018/2051 nei limiti di cui al credito di cui al capo 2);
- 4) Rigettò le altre domande;
- 5) Dichiarò compensate le spese nella misura del 75%;
- 6) Condannò INPS, ITL Modena e AE-Riscossione, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 43 per esborsi ed € 1.000,00 per compensi, oltre rimb. forf., IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.

Modena, 20 gennaio 2022

Il Giudice Del Lavoro

Andrea Marangoni